

**ACCORDO QUADRO FINALIZZATO ALLA STIPULA DI
CONVENZIONI ATTUATIVE AI SENSI DELL'ART. 6, COMMA 11,
DELLA LEGGE 30 DICEMBRE 2010, N. 240**

TRA

L'Università Telematica degli Studi IUL, con sede in Firenze, Via M. Buonarroti 10 - 50122 Firenze – codice fiscale 05666530489 - nella persona del Presidente del Consiglio di amministrazione Dott. Flaminio Galli, domiciliato per la sua carica in Via M. Buonarroti 10 - 50122 Firenze, avente i poteri per il presente atto;

E

l'Università di Foggia, con sede in via Gramsci 89-91 – 71122 Foggia – Codice Fiscale 94045260711; Partita IVA 03016180717 - nella persona del Magnifico Rettore e suo rappresentante legale, Prof. Pierpaolo Limone, domiciliato per la sua carica in via Gramsci 89-91 – 71122 Foggia, avente i poteri per il presente atto;

PREMESSO CHE

l'art. 6, comma 11, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, “Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario”, prevede che “I professori e i ricercatori a tempo pieno possono svolgere attività didattica e di ricerca anche presso un altro ateneo, sulla base di una convenzione tra i due atenei finalizzata al conseguimento di obiettivi di comune interesse. La convenzione stabilisce altresì, con l'accordo dell'interessato, le modalità di ripartizione tra i due atenei dell'impegno annuo dell'interessato, dei relativi oneri stipendiali e delle

modalità di valutazione di cui al comma 7. Per un periodo complessivamente non superiore a cinque anni l'impegno può essere totalmente svolto presso il secondo ateneo, che provvede alla corresponsione degli oneri stipendiali. In tal caso, l'interessato esercita il diritto di elettorato attivo e passivo presso il secondo ateneo. Ai fini della valutazione delle attività di ricerca e delle politiche di reclutamento degli atenei, l'apporto dell'interessato è ripartito in proporzione alla durata e alla quantità dell'impegno in ciascuno di essi”;

l'art. 55 del D.L. 9 febbraio 2012 “Misure di semplificazione in materia di ricerca universitaria” prevede: “Le disposizioni di cui all’art. 6, comma 11, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, si applicano anche ai rapporti tra università ed enti pubblici di ricerca [...]”;

il Decreto Ministeriale 26 aprile 2011, n. 167, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, serie generale, del 26 settembre 2011, ha dettato i criteri per la stipula delle convenzioni di cui alla norma sopra richiamata, aggiornati con il Decreto Ministeriale 30 gennaio 2014 “Stipula di convenzioni e contratti per lo svolgimento di attività didattica e di ricerca presso altro ateneo, in applicazione dell’art. 6, comma 11, della legge 30 dicembre 2010, n. 240” pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, serie generale, n. 107 del 10.05.2014;

l’Università Telematica degli Studi IUL e l’Università degli Studi di Foggia intendono conseguire il seguente obiettivo di comune interesse: avvio di una collaborazione più ampia tesa alla sperimentazione degli strumenti e dei metodi di formazione a distanza nei percorsi formativi, al fine di realizzare un modello ibrido (digitale/analogico) di Università;

l’attività didattica e di ricerca svolta dai docenti presso l’Università

Telematica degli Studi IUL di Firenze non avrà alcun effetto ai fini del possesso dei requisiti di docenza, di cui al D.M. 22 ottobre 2004, n. 270 presso l'Università di Foggia;

il Senato Accademico e il Consiglio di Amministrazione dell'Università di Foggia, nelle rispettive sedute del XXXXX, hanno approvato la stipula della presente convenzione con l'Università Telematica degli Studi IUL di Firenze, finalizzata al raggiungimento di obiettivi istituzionali di comune interesse, secondo quanto previsto dall'articolo 6, comma 11, della legge 30 dicembre 2010, n. 240;

l'Università Telematica degli Studi IUL ha approvato la stipula della presente convenzione con l'Università di Foggia finalizzata al raggiungimento di obiettivi istituzionali di comune interesse, secondo quanto previsto dall'articolo 6, comma 11, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, con i docenti da individuarsi nell'ambito della/delle successiva/e convenzione /i attuativa/i.

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1-Premesse

Le premesse sono parte integrante della presente convenzione.

Art. 2 – Attività

I docenti dell'Università di Foggia indicati nelle convenzioni attuative si impegnano a svolgere le attività di didattica e di ricerca presso l'Università Telematica degli Studi IUL per contribuire al conseguimento del seguente obiettivo di comune interesse dei due Atenei: avvio di una collaborazione più ampia tesa alla sperimentazione degli strumenti e dei metodi di formazione a distanza nei percorsi formativi, al fine di realizzare un modello

ibrido (digitale/analogico) di Università.

Art. 3 – Modalità di ripartizione dell'impegno annuo

I docenti dell'Università di Foggia indicati nelle convenzioni attuative svolgeranno il 100% del proprio impegno istituzionale di didattica e di ricerca presso l'Università Telematica degli Studi IUL, comprensivo dei compiti didattici e di servizio agli studenti.

Ai fini della valutazione delle attività di ricerca e delle politiche di reclutamento degli atenei di cui all'articolo 5, comma 5, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, l'apporto dei docenti interessati è considerato parzialmente svolto presso l'Università Telematica degli Studi IUL.

I docenti dell'Università di Foggia indicati nelle convenzioni attuative eserciteranno il diritto di elettorato attivo e passivo presso l'Università di Foggia.

Relativamente al procedimento per il rilascio delle autorizzazioni per incarichi extraistituzionali, per tutta la durata della convenzione restano in capo ai docenti indicati nelle convenzioni attuative l'onere di presentare istanza all'Università di Foggia, la quale si pronuncerà, entro il termine di 45 giorni, acquisito il parere dell'Università Telematica degli Studi IUL, secondo le modalità previste dal regolamento che disciplina la materia presso l'Università di Foggia.

Resta in capo ai docenti indicati nelle convenzioni attuative l'obbligo di comunicare i periodi di assenza dal servizio per malattia o per aspettativa obbligatoria, con o senza assegni, all'Università di Foggia, che provvederà a darne tempestiva comunicazione all'Università Telematica degli Studi IUL.

Le richieste di aspettative e congedi non obbligatori dovranno essere

presentate al Rettore dell'Università di Foggia che si pronuncerà previa acquisizione del parere del Rettore dell'Università Telematica degli Studi IUL

Art. 4 – Modalità di ripartizione degli oneri stipendiali

Il costo annuo lordo a carico del datore di lavoro relativo ai docenti indicati nelle convenzioni attuative, graverà in misura del 100% sull'Università Telematica degli Studi IUL la quale si impegna a versare all'Università di Foggia con cadenza trimestrale anticipata decorrente dalla data in vigore della convenzione, l'importo a proprio carico come da rendicontazione trasmessa trimestralmente, mediante bonifico su codice IBAN IT17Q0100003245432300159057 (Tesoreria presso Banca Italia dell'Università degli Studi di Foggia).

Eventuali adeguamenti stipendiali saranno sempre a carico dell'Università Telematica degli Studi IUL.

Secondo quanto disposto dall'art. 4 del citato decreto ministeriale 30 gennaio 2014, ai fini di cui agli articoli 5,6 e 7 del d. lgs. 29 marzo 2012, n. 49, gli oneri stipendiali derivanti dalla presente convenzione continuano ad essere conteggiati in capo all'Università di Foggia.

Art. 5 – Modalità di valutazione delle attività di didattica e di ricerca

Le attività didattiche e/o di ricerca svolte dai docenti dell'Università di Foggia indicati nelle convenzioni attuative saranno valutate dall'Università Telematica degli Studi IUL sulla base delle disposizioni di cui all'art. 6, comma 7 della legge 240/2010, che comunicherà l'esito della valutazione all'Università di Foggia.

Art. 6 – Coperture assicurative e obblighi in materia di sicurezza nei

luoghi di lavoro

Gli Enti contraenti provvedono alle coperture assicurative di legge per i docenti indicati nelle convenzioni attuative che, in virtù della presente convenzione, è chiamato a frequentare le sedi di esecuzione delle attività.

I docenti dell'Università di Foggia indicati nelle convenzioni attuative sono tenuti a uniformarsi ai regolamenti disciplinari e di sicurezza in vigore nelle sedi di esecuzione delle attività attinenti alla presente convenzione, nel rispetto della normativa per la sicurezza dei lavoratori di cui al D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, osservando in particolare gli obblighi di cui all'art. 20 del Decreto citato, nonché le disposizioni del responsabile del servizio di prevenzione e protezione.

I docenti dell'Università di Foggia indicati nelle convenzioni attuative sono tenuti, altresì, prima dell'accesso ai luoghi di espletamento delle attività, ad acquisire le informazioni riguardanti le misure di sicurezza, prevenzione, protezione e salute, rilasciando all'uopo apposita dichiarazione. Gli obblighi in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro di cui al D.Lgs. 81/2008, in relazione ai rischi specifici presenti nella struttura ospitante, sono attribuiti al soggetto di vertice della struttura medesima.

Art. 7 – Durata

La presente convenzione, decorrente dall'anno accademico 2022/2023, ha la durata di un anno accademico, rinnovabile fino ad un massimo di cinque anni consecutivi, col consenso dei docenti indicati nelle convenzioni attuative e previa delibera dei competenti organi. La presente convenzione potrà essere risolta unilateralmente da ciascuno degli Enti contraenti e non sarà in ogni caso rinnovata qualora sopraggiungano nuove esigenze

didattiche o scientifiche entro i termini previsti per la verifica dei requisiti di docenza di cui al D.M. 22 ottobre 2004, n. 270 e s.m.i.

La presente convenzione si intende automaticamente risolta nel caso di recesso da parte dei docenti dell'Università di Foggia indicati nelle convenzioni attuative dei propri accordi a svolgere attività didattica e di ricerca presso l'Università Telematica degli Studi IUL, ovvero nel caso in cui i Professori esercitino l'opzione per il regime di tempo definito ai sensi di quanto previsto all'articolo 6, comma 6, della legge 30 dicembre 2010, n. 240.

In ogni caso, dovrà essere garantito il completamento dell'anno accademico in corso al momento della risoluzione.

Art. 8 – Rispetto dei requisiti minimi

Con la stipula della presente convenzione l'Università di Foggia da atto che i docenti indicati nelle convenzioni attuative non risultano necessari ai fini del rispetto dei requisiti minimi previsti per l'attivazione dei propri corsi di studio per l'anno accademico 2022/2023.

Art. 9 – Clausole finali

Le Parti si impegnano a comporre amichevolmente ogni eventuale controversia che dovesse sorgere relativamente alla interpretazione ed esecuzione della Convenzione prima di iniziare qualsiasi procedimento giudiziale.

Fermo restando quanto previsto al comma precedente, qualsiasi controversia dovesse insorgere fra le Parti relativamente alla interpretazione ed esecuzione della Convenzione sarà deferita alla competenza dell'Autorità Giudiziaria Ordinaria del Foro di Foggia.

Qualsiasi pattuizione che modifichi, integri o sostituisca la presente convenzione sarà valida solo se concordata tra le Parti e redatta per iscritto.

Ai fini del presente atto, ciascuna delle Parti elegge domicilio legale nella propria sede o residenza indicata in epigrafe.

Art. 10 – Bollo e registrazione

La presente convenzione è soggetta ad imposta di bollo e verrà registrata solo in caso d'uso e le relative spese saranno poste a carico della parte richiedente.

Art. 11 – Trattamento dei dati personali

Tutti i dati personali contenuti nella presente convenzione saranno trattati da ambo le Parti nel rispetto della legislazione vigente ai sensi del Regolamento UE 2016/679 - Regolamento Generale per la Protezione dei Dati (GDPR) e del D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali).

Tutti i dati saranno trattati esclusivamente per scopi inerenti l'obiettivo di comune interesse.

Per complete ed esaustive informazioni sul trattamento dei dati personali è possibile consultare la sezione privacy dei rispettivi siti istituzionali delle Parti.

Art. 12 – Norme finali

Per il periodo di durata della presente convenzione non possono essere stipulate altre convenzioni per l'utilizzo dei docenti indicati nelle convenzioni attuative, né avviate procedure per la copertura delle attività ordinariamente poste a loro carico.

- firme -